

Decreto federale che approva il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2008²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002³ alla Convenzione del 4 aprile 1997⁴ sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

³ All'atto della ratifica, in virtù dell'articolo 36 della Convenzione e dell'articolo 28 del Protocollo aggiuntivo, il Consiglio federale formula inoltre le seguenti riserve:

Riserve agli articoli 9, 10 e 14 del Protocollo aggiuntivo:

1. L'applicazione dell'articolo 9 avviene fatto salvo l'articolo 12 della legge dell'8 ottobre 2004⁵ sui trapianti, che non prevede il principio della sussidiarietà della donazione di organi da parte di una persona vivente.
2. L'applicazione dell'articolo 10 avviene fatto salvo l'articolo 12 della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, che non prevede la condizione della presenza di stretti rapporti personali tra il donatore e il ricevente o, in assenza di tali rapporti, dell'autorizzazione di un organismo indipendente.
3. L'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera ii avviene fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2 lettera d della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, che eccezionalmente ammette il prelievo di tessuti o cellule rigenerabili anche a favore di un genitore o di un figlio del donatore.

¹ RS 101

² FF 2008 6957

³ FF 2008 6971

⁴ RS 0.810.2

⁵ RS 810.21; tali disposizioni della legge sui trapianti sono elencate nell'allegato.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009⁶

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

Allegato
(art. 1 cpv. 3)

Riserve agli articoli 9, 10 e 14 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Gli articoli 12 e 13 della legge dell'8 ottobre 2004⁷ sui trapianti hanno il seguente tenore:

Art. 12 Condizioni

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se:

- a. essa è maggiorenne e capace di discernimento;
- b. essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;
- c. non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute;
- d. il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.

Art. 13 Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni

¹ Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.

² Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se:

- a. il trapianto per la persona incapace di discernimento o minorenne presenta soltanto un rischio minimo ed è minimamente traumatizzante;
- b. il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile;
- c. non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discernimento;
- d. il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore;
- e. la donazione può salvare la vita del ricevente;
- f. il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;
- g. la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

⁷ RS **810.21**; stato: 1° luglio 2007.

- h. non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo;
- i. un'autorità indipendente ha dato il proprio consenso.

³ Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile nella procedura di informazione e consenso.

⁴ I Cantoni istituiscono un'autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera i e disciplinano la procedura.